
Ente Parco Regionale
“Area vulcanica di Roccamonfina e foce Garigliano”

STATUTO

Approvato con Provvedimento Commissariale n. 01 del 06/06/2019

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 – NATURA GIURIDICA
- ART. 2 – FINALITÀ
- ART. 3 – OBIETTIVI
- ART. 4 - COMPETENZA TERRITORIALE
- ART. 5 - DENOMINAZIONE, EMBLEMA E LOGO
- ART. 6 – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
- ART. 7 – ARTICOLAZIONE ZONALE ED AREE CONTIGUE
- ART. 8 – REGOLAMENTO DEL PARCO
- ART. 9 – PIANO TERRITORIALE DEL PARCO
- ART. 10 – NULLA OSTA/SENTITO
- ART. 11 - VIGILANZA E SANZIONI
- ART. 12 – POTERI DELL’ORGANISMO DI GESTIONE DELL’AREA NATURALE PROTETTA
- ART. 13 ACQUISTI, LOCAZIONE ED ESPROPRIAZIONI
- ART. 14- PRINCIPI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
- ART. 15 –ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

TITOLO II - GLI ORGANI DELL'ENTE

- ART. 16 - ORGANI DELL'ENTE

CAPO I - IL PRESIDENTE

- ART. 17 – IL PRESIDENTE

CAPO II - LA GIUNTA

- ART. 18 – COMPOSIZIONE, ELEZIONE E NOMINA DEI MEMBRI DELLA GIUNTA
- ART. 19 - FUNZIONI DELLA GIUNTA
- ART. 20 - CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

ART. 21 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

ART. 22 – VICE PRESIDENTE

CAPO III - IL DIRETTORE

ART. 23 - NOMINA E COMPITI DEL DIRETTORE

CAPO IV - LA COMUNITÀ DEL PARCO

ART. 24 - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 25 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 26 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CAPO VI - NORME COMUNI

ART. 27 – PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

ART. 28 - FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE

ART. 29 - APPROVAZIONE DEI VERBALI

ART. 30 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEGLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI

TITOLO III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 31 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA

ART. 32 – AZIONI DI TUTELA

TITOLO IV - GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

ART. 33- RISORSE FINANZIARIE

ART. 34 - BILANCIO DI PREVISIONE E BILANCIO CONSUNTIVO

TITOLO V - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 35 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ART. 36 – ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 37 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO E MODIFICHE

ART. 38 - DISPOSIZIONI DI RINVO A NORME

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – NATURA GIURIDICA

L'Ente Parco Regionale "Area vulcanica di Roccamonfina e foce Garigliano" (di seguito denominato anche Ente Parco), ai sensi dell'art. 9, comma 1 della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 e della Legge Regionale n. 33 del 1 Settembre 1993 e ss.mm.ii., ha personalità di diritto pubblico con sede legale ed amministrativa nel territorio dell'area protetta dell'Ente Parco ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Campania.

L'Ente Parco ha sede legale ed amministrativa in Largo San Domenico snc in Sessa Aurunca (CE).

ART. 2 – FINALITÀ

Nel rispetto delle norme di riferimento, il presente Statuto fissa e rende attuativi i principi generali e l'ordinamento ai quali sono ispirati l'azione e l'organizzazione dell'Ente Parco Regionale "Area vulcanica di Roccamonfina e foce Garigliano". L'Ente Parco, nel rispetto dello Statuto, esercita le competenze di legge e opera sul proprio territorio di competenza mediante specifici atti e attraverso strumenti di pianificazione territoriale.

L'Ente Parco, istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 777 del 6 Novembre 2002 nel rispetto della Legge Regionale n. 33 del 1 settembre 1993 ed in conformità ai principi della Costituzione Italiana ed alle disposizioni generali della Legge n. 394/1991 e ss.mm.ii., ha per fine la tutela e la valorizzazione degli elementi naturalistici, paesaggistici, ambientali e della biodiversità presenti nell'area protetta dell'Ente Parco, anche attraverso il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistemi ambientali presenti, per raggiungere un fattivo sviluppo sostenibile.

Costituiscono il patrimonio naturale del Parco Regionale "Area vulcanica di Roccamonfina e foce Garigliano": le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che, in forma di ecosistemi unitari ed interconnessi, hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

L'Ente Parco, quindi, ha il compito di perseguire finalità di:

- Tutela, conservazione, valorizzazione e promozione delle componenti naturalistiche ed ambientali dell'area protetta;
- Riqualificazione delle aree degradate;
- Conservazione e valorizzazione del patrimonio storico – culturale – artistico e ambientale dell'area, favorendo la nascita di attività culturali, ricreative, turistiche e sportive;
- Promozione e valorizzazione delle attività economiche e agro silvo pastorali;
- Miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni residenti.

Oltre alle finalità predette l'Ente Parco interviene per favorire concessioni di finanziamenti comunitari, statali e regionali a favore dei Comuni il cui territorio è ricompreso nel perimetro del Parco, per la realizzazione degli interventi relativi alle categorie di cui all'art. 7 comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n.394 e precisamente:

- Restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;
- Recupero dei nuclei abitativi rurali;
- Realizzazione di opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'area e del suolo;
- Realizzazione di opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio;
- Promozione di attività culturali nei campi di interesse del Parco;
- Interventi nel settore dell'agriturismo e vendita diretta di prodotti tradizionali;
- Svolgimento di attività sportive compatibili;
- Realizzazione di strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

Sono altresì intenti dell'Ente:

- rispettare e tutelare la biodiversità;
- contribuire a migliorare la sicurezza del territorio operando azioni atte alla prevenzione dei rischi, delle calamità naturali e dell'uso improprio del territorio;
- promuovere e realizzare ricerche scientifiche per la conoscenza del territorio, l'individuazione delle reti ecologiche al fine di operare le più adeguate scelte ed individuare le priorità da realizzare;
- individuare nella didattica ambientale uno dei modi per formare le coscienze delle nuove e vecchie generazioni ad una corretta conoscenza e ad un uso adeguato dell'area protetta;
- realizzare azioni di sperimentazione nella gestione, nell'uso e nella fruizione del bene ambientale;
- divulgare, con ogni media e linguaggio, sia nel mondo accademico che nella società civile, attività svolte e conoscenze dell'ecosistema Parco;
- controllare il territorio con l'ausilio di tecnologie adeguate quali il GIS ed il SIT.

ART. 3 – OBIETTIVI

Un fattivo sviluppo sostenibile di un'area protetta come quella dell'Ente Parco "Area vulcanica di Roccamonfina e foce Garigliano" deve obbligatoriamente partire dalla consapevolezza che il corretto utilizzo delle risorse ambientali presenti siano alla base della missione che l'Ente Parco deve perseguire per raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali e forestali, di formazioni geopaleontologiche e geofisiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di ambienti lacustri e fluviali, di processi naturali, di equilibri ecologici;
- b) l'applicazione di metodi di manutenzione, di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, mediante il recupero, la salvaguardia e/o la valorizzazione di patrimoni antropologici, archeologici, storici e architettonici, delle attività agricole, silvo-pastorali e artigianali tradizionali nelle aree ad esse vocate;
- c) la promozione di attività educative, di formazione professionale, di forme di volontariato e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, finalizzata alla corretta conoscenza del patrimonio territoriale, nonché allo sviluppo ed alla affermazione di attività turistiche, culturali e ricreative compatibili e fruibili secondo modalità e azioni economiche tese a valorizzare standard qualitativi, atti a rinforzare e veicolare

positivamente il ricordo e l'interesse per i territori del Parco visitati. A tal fine l'Ente Parco può disporre la creazione, la promozione e la concessione di uno o più marchi territoriali e di qualità, secondo la disciplina dettata da un apposito Regolamento;

- d) la conservazione e la riqualificazione del paesaggio, incentivando le pratiche di recupero, manutenzione e presidio del territorio, attraverso la ricerca e l'attuazione di idonee politiche di tutela e sviluppo atte a rendere realisticamente remunerative dette pratiche;
- e) lo sviluppo socio-economico attraverso incentivazione e valorizzazione delle risorse agricole, agro-alimentari e dell'artigianato in un rapporto di eco-compatibilità e sostenibilità con le risorse ambientali e naturali;
- f) la difesa e la ricostruzione degli equilibri idrici e idrogeologici delle aree terrestri mediante la promozione e l'attuazione di adeguate politiche di difesa del suolo ed in particolare degli acquiferi sotterranei e superficiali;
- g) l'attivazione di procedure ordinarie di consultazione e di concertazione atte a favorire la realizzazione di idonee forme associative e/o consortili tra Enti pubblici e/o tra soggetti privati presenti sul territorio del Parco, che, fatte salve le rispettive competenze e prerogative istituzionali e/o operative, potranno avvalersi di detti istituti procedurali per ottimizzare l'uso di risorse economiche, umane, strumentali e tecniche per il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali propri del processo dinamico di formazione, adozione, approvazione ed attuazione del Piano Territoriale del Parco;
- h) la diffusione e l'affermazione, nel territorio di competenza, dell'uso di energie rinnovabili, dell'architettura bioclimatica, della mobilità ecosostenibile, di buone pratiche tese al raggiungimento degli obiettivi sanciti dal protocollo di Kyoto e dai successivi documenti attuativi ed integrativi nonché da ogni altro accordo internazionale in materia di cambiamenti climatici.

L'Ente Parco assume, inoltre, fra i suoi obiettivi prioritari anche quelli di:

- individuare forme di agevolazione a favore dei privati singoli o associati che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco regionale;
- promuovere interventi a favore di cittadini portatori di handicap per facilitarne l'accessibilità e la conoscenza del Parco.

ART. 4 – COMPETENZA TERRITORIALE

L'Ente Parco esercita le competenze, previste dalla legge e dai relativi atti, sul territorio del Parco "Area vulcanica di Roccamonfina e foce Garigliano", delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale allegata alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1406 del 12/04/2002 (in BURC numero speciale del 27/05/2004).

Le competenze dell'Ente Parco sono estese anche alle aree territoriali indicate dalle direttive di pianificazione strategica che l'Ente stabilisce, approva ed adotta in coerenza agli indirizzi del Piano Territoriale Regionale.

Eventuali modificazioni introdotte alla perimetrazione dell'area protetta comportano l'immediato adeguamento della competenza territoriale dell'Ente Parco.

La Giunta dell'Ente Parco, compatibilmente con i vincoli di bilancio, può deliberare l'apertura di uffici distaccati ed operativi da localizzare nel territorio dei comuni facenti parte dell'area protetta dell'Ente.

Alla data di adozione del presente Statuto le competenze di gestione, tutela e valorizzazione del Parco sono esercitate nell'ambito territoriale dei Comuni di: Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano e Tora e Piccilli (Provincia di Caserta).

ART. 5 - DENOMINAZIONE, EMBLEMA E LOGO

L'Ente si identifica in tutti i suoi atti con la denominazione "*Ente Parco Regionale Area vulcanica di Roccamonfina e foce Garigliano*", con emblema e logo allegato al presente Statuto.

L'Ente Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio emblema e logo ma può, con appositi atti e convenzioni, concederne a terzi, anche in forma onerosa, la concessione e l'utilizzo.

L'uso e la riproduzione del nome e del logo per fini non istituzionali o, comunque, non preventivamente autorizzati dal Presidente dell'Ente Parco sono vietati.

E' altresì vietata la riproduzione e l'uso di qualsiasi dicitura che contenga le parole: "*Parco Regionale Area vulcanica di Roccamonfina e foce Garigliano*", senza che il Presidente dell'Ente Parco abbia preventivamente concesso autorizzazione in base a quanto disciplinato da apposito regolamento che sarà approvato dalla Giunta.

ART. 6 – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

L'accordo di programma, strumento di programmazione negoziata avente la finalità di regolare gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che comportano attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle risorse finanziarie, è sottoscritto dal Presidente, previa deliberazione di intenti della Giunta.

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente Parco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Parco in relazione all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa a strumenti di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Ove gli strumenti di programmazione negoziata comportino una variazione agli strumenti urbanistici vigenti, è necessario che vengano seguite le procedure di legge a seguito della convocazione di tutti i soggetti interessati.

Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1, il Presidente può partecipare a conferenze tra rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

Un eventuale accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è sottoscritto dal Presidente.

ART. 7 – ARTICOLAZIONE ZONALE ED AREE CONTIGUE

Nel Parco Regionale "Area vulcanica di Roccamonfina e foce Garigliano" è prevista la seguente articolazione:

1. zona di riserva integrale (zona «A») in cui l'ambiente è conservato nella sua integrità: il suolo, le acque, la fauna e la vegetazione sono protetti e sono consentiti soltanto gli interventi per la protezione

dell'ambiente o la ricostituzione di equilibri naturali pregressi da realizzare sotto il controllo dell'Ente Parco. Le zone a riserva integrale sono state individuate fra quelle prive di insediamenti permanenti, abitativi o produttivi. E' vietata qualsiasi attività che possa compromettere risorse naturali. Le aree destinate a riserva integrale potranno essere acquisite alla proprietà pubblica;

2. zona di riserva generale (zona «B»). Ogni attività è rivolta al mantenimento della integrità ambientale dei luoghi. Sono consentite ed incentivate le attività agricole e silvo – pastorali tradizionali e la manutenzione del patrimonio edilizio esistente, laddove non contrastino con le finalità del Parco;
3. zona di riserva controllata (zona «C»). Vengono incentivate le attività agricole, zootecniche e silvo-colturali tradizionali ed il mantenimento dell'integrità terriera nelle aziende contadine. Sono agevolate, inoltre, le attività socio - economiche e le realizzazioni abitative ed infrastrutturali compatibili con i principi ispiratori del Parco, nonché lo sviluppo delle strutture turistico - ricettive delle attrezzature pubbliche e dei servizi complementari al Parco.

I territori nei quali sono presenti le caratteristiche di cui ai precedenti commi, intrinsecamente vulnerabili, sono sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al Piano Territoriale del Parco e, nell'attesa della sua adozione, alle Norme di Salvaguardia.

Tutte le opere pubbliche che dovranno essere realizzate all'interno delle zone «B» e «C» ivi comprese le sistemazioni idraulico - forestali ed i rimboschimenti dovranno ricevere l'approvazione dell'Ente Parco.

In tutto il Territorio del Parco valgono i divieti generali di cui all'art. 11 comma terzo della Legge 394/91. Eventuali deroghe possono essere concesse, secondo le prescrizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 11 della Legge 394/91, dall'Ente Parco. Divieti aggiuntivi possono essere contenuti in un apposito regolamento redatto dall'Ente Parco.

In base a quanto suddetto, per il conseguimento degli scopi di cui alla Legge nazionale n. 394/1991 e ss.mm.ii. e alla L.R. n. 33/1993 e ss.mm.ii., l'Ente Parco può predisporre documentazioni, analisi ed atti preliminari. Al Parco Regionale "Area vulcanica di Roccamonfina e foce Garigliano" possono essere realizzate aree contigue, ed in questo caso l'Ente Parco partecipa, con proposte ed interventi tecnici ed economici, insieme alla Regione Campania e ad altri Enti interessati, all'adozione di idonei piani e programmi relativi all'individuazione di tali aree nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 comma 5 della Legge Regionale n.33/93 e dall'art. 32 della Legge n.394/91 e ss.mm.ii.

ART. 8 – REGOLAMENTI DEL PARCO

I Regolamenti del Parco disciplinano l'esercizio delle attività e funzioni dell'Ente nonché le attività consentite entro il territorio del parco e nelle aree ad esse contigue. I vari Regolamenti di cui l'Ente Parco decide di dotarsi, anche in base al presente Statuto e agli obblighi di legge, sono adottati dalla Giunta secondo quanto disposto dalle normative vigenti.

I Regolamenti del parco possono prevedere anche la valorizzazione altresì degli usi, dei costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali caratteristiche dell'identità delle comunità locali, prevedendone la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo. I Regolamenti che saranno redatti dal Parco terranno conto del fatto che nell'area protetta sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

In particolare sono vietati:

1. l'attività venatoria;
2. la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
3. le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi, fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti;
4. l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
5. la modificazione del regime delle acque;
6. lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente Parco;
7. l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
8. l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
9. l'uso di fuochi all'aperto;

ART. 9 – PIANO TERRITORIALE DEL PARCO

La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, affidata all'Ente Parco è perseguita attraverso lo strumento del Piano Territoriale del Parco, di seguito denominato "Piano".

Il Piano prevede la suddivisione del territorio dell'area protetta in base al diverso grado di protezione, individuando:

1. zone di riserva integrale nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
2. zone di riserva generale orientata, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
3. zone di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente Parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;
4. zone di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

Il Piano può recare altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del Parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la Regione Campania.

Il Piano Territoriale del Parco formula il quadro generale dell'assetto territoriale dell'area protetta, indicando sia gli obiettivi generali e di settore che le priorità e precisando, mediante azionamento, norme e parametri, vincoli e destinazioni da osservarsi sul territorio in relazione ai diversi usi e funzioni previsti.

In particolare, stante l'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche storiche, ambientali e naturali:

- a) definisce le zone territoriali individuate sulla base dei caratteri geomorfologici ed urbanistici, ai fini della tutela del patrimonio paesaggistico e naturale, elencando i Comuni interessati;
- b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata;
- c) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali delle aree edificate;
- d) stabilisce le direttive dei criteri metodologici da osservarsi nella redazione dei Piani Urbanistici comunali ed intercomunali per assicurare l'unità degli indirizzi e la coerenza dei contenuti di tali Piani, rispetto agli obiettivi prioritari sopra enunciati;
- e) indica le principali aree da destinarsi ad uso pubblico e per strutture ed attrezzature collegate al tempo libero, sempre nel rispetto dell'obiettivo prioritario sopra enunciato.

Il Piano territoriale del Parco, nelle sue norme di attuazione, ne specifica le previsioni immediatamente attuative:

- che prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dai Piani Regolatori Generali o Programmi di fabbricazione vigenti;
- che consentono la salvaguardia temporanea nel territorio interessato fino al loro recepimento, da parte dei Comuni interessati, nei propri strumenti urbanistici locali da adottare;
- che vincolano immediatamente gli Enti incaricati di redigere o adeguare i Piani Urbanistici comunali ed intercomunali.

Il Piano Territoriale del Parco viene elaborato ed adottato dall'Ente Parco secondo quanto disciplinato dalla Legge n. 394/91 e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale n. 33/93 e ss.mm.ii nonché da ogni altra normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Le previsioni del Piano Territoriale del Parco sono obbligatorie nei confronti dei Comuni facenti parte del territorio dell'area protetta, che sono tenuti ad adeguarvi gli strumenti urbanistici.

In ogni caso le previsioni del Piano Territoriale del Parco sono efficaci e vincolanti anche nei confronti dei privati e si sostituiscono ad eventuali difformi previsioni degli strumenti vigenti.

Nelle more di tale procedura di adozione del Piano Territoriale del Parco o in sua assenza, restano vigenti le norme vincolistiche provvisorie contenute nelle singole leggi istitutive.

E' fatto obbligo ai Comuni che elaborano i nuovi strumenti urbanistici attenersi alle direttive del Piano territoriale del Parco. I Comuni il cui territorio sia incluso, in tutto od in parte, nel Piano Territoriale, debbono uniformare i propri strumenti urbanistici entro i termini stabiliti nel Piano stesso.

Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

Il Piano Territoriale del Parco approvato viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati.

ART. 10 – NULLA OSTA/SENTITO

Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del territorio del Parco "Area vulcanica di Roccamonfina e foce Garigliano" è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco sui vincoli ambientali entro sessanta giorni dalla richiesta.

Il Direttore del Parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare di ulteriori trenta giorni, per una sola volta, il termine di cui al comma 1;

ART. 11 - VIGILANZA E SANZIONI

La vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme in materia di tutela ambientale all'interno del territorio di competenza del Parco può essere esercitata dagli agenti di Polizia Municipale e locale, dagli agenti delle Guardie Giurate volontarie dipendenti dagli Enti Locali, dai dipendenti delle organizzazioni professionali agricole ai quali è riconosciuta la qualifica di Guardia Giurata ai sensi del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza R.D. 773/31, dai Carabinieri Forestali, dalle guardie ambientali volontarie di cui alla L.R. 10/05, dalle Guardie giurate volontarie dipendenti dalle Associazioni protezionistiche, dai guardiacaccia e guardapesca riconosciuti dall'Amministrazione Regionale nonché dalle apposite guardie giurate nominate dall'autorità competente su richiesta dell'Ente Parco, dalle Associazioni naturalistiche e protezionistiche conformemente a quanto previsto delle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza.

L'Ente, al fine di sopperire alla carenza di personale da destinare alla vigilanza dell'area protetta, previa apposita convenzione, può avvalersi di volontari delle associazioni ambientaliste e/o protezioniste in possesso di specifica qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza R.D. 773/31.

Per le violazioni dell'art. 22 della Legge Regionale n. 33/93 nonché per le violazioni ed illeciti disciplinati dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e da altre normative in materia paesaggistico-ambientale, si applicano sanzioni amministrative il cui importo varia a seconda della gravità dell'illecito e che prevedono anche il ripristino dello stato dei luoghi.

L'entità della sanzione verrà desunta:

- a) dalla gravità della violazione;
- b) dall'opera svolta dall'agente vigilatore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) dalla personalità e dalle sue condizioni economiche;
- d) da eventuali precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale.

I fondi introitati dall'Ente Parco provenienti dal pagamento delle sanzioni amministrative verranno iscritti in un apposito capitolo del bilancio di previsione della spesa e verranno utilizzati per la tutela del patrimonio naturale o per specifiche iniziative di vigilanza e tutela ambientale.

Quanto previsto verrà disciplinato in modo più dettagliato in un apposito Regolamento delle Sanzioni Amministrative redatto dall'Ente Parco.

ART. 12 -POTERI DELL'ORGANISMO DI GESTIONE DELL'AREA NATURALE PROTETTA

Il Direttore dell'Ente Parco, o altro funzionario all'uopo incaricato, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal Piano, dal Regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima

ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il Direttore, o altro funzionario all'uopo incaricato, provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'Ente Parco può intervenire e costituirsi parte civile nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

ART. 13 – ACQUISTI, LOCAZIONE ED ESPROPRIAZIONI

L'Ente Parco può prendere in locazione o in comodato beni mobili ed immobili da altri Enti Pubblici o da privati, ovvero acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, secondo le norme generali vigenti.

ART. 14 - PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

L'Ente Parco conforma la propria azione amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione, di economicità, di efficienza, di trasparenza e di imparzialità.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è fondata sulla funzionalità e sull'economicità di gestione, secondo i criteri di professionalità e di responsabilità, con separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti ai dipendenti nominati responsabili degli uffici e dei servizi.

L'Ente Parco, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si doterà anche di un Ufficio Relazioni con il Pubblico così come disciplinato dall'art.11 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001, n. 165.

ART. 15 – ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

L'Ente Parco garantisce l'accesso ai propri atti e documenti amministrativi, come disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/90, dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e dal D.Lgs n. 97/2016.

In particolare tutti gli atti e documenti amministrativi possono essere visionati dai cittadini, che hanno anche il diritto di ottenerne copia, secondo le modalità, i costi e le eccezioni stabilite da apposito Regolamento per il procedimento amministrativo.

Tutti i cittadini hanno inoltre, secondo le modalità che lo stesso Regolamento stabilisce, la facoltà di richiedere all'Ente Parco informazioni sullo stato degli atti e procedure che li riguardano. Tali informazioni verranno fornite ai cittadini in modo tempestivo, esatto e completo, per garantire l'osservanza dei principi della trasparenza e dell'imparzialità.

TITOLO II - GLI ORGANI DELL' ENTE

ART. 16 - ORGANI DELL' ENTE

Sono organi dell'Ente Parco ai sensi della Legge Regionale n. 33 del 1 Settembre 1993 e ss.mm.ii:

- a) Il Presidente;
- b) La Giunta;
- c) La Comunità del Parco;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

La nomina, la composizione, le competenze, le modalità di funzionamento, le incompatibilità, le decadenze e le dimissioni degli organi dell'Ente sono disciplinati dallo Statuto, dalle vigenti disposizioni normative, ed in particolare dalla Legge Regionale n. 33/93 e ss.mm.ii. Le indennità spettanti agli organi dell'Ente sono determinate ai sensi della normativa Regionale vigente.

CAPO I – IL PRESIDENTE

ART. 17 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato con Delibera di Giunta Regionale della Campania ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33 e ss.mm.ii.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina le attività ed ha funzione di indirizzo e coordinamento.

In particolare:

- Svolge un ruolo di indirizzo politico;
- Assume tutte le iniziative idonee al raggiungimento delle finalità istitutive;
- Convoca e presiede la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno;
- Vigila sull'andamento dell'Ente;
- Adotta tutti gli atti che la Legge attribuisce alla sua competenza;
- Cura i rapporti istituzionali con la Regione Campania, le amministrazioni statali, locali, le associazioni ed istituzioni private del territorio;
- Cura i rapporti con la Comunità del Parco.

Il Presidente trasmette agli uffici regionali competenti, i nominativi dei due componenti designati dalla Comunità del Parco a far parte della Giunta dell'Ente, per le conseguenti valutazioni e la successiva nomina da parte del Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Il Presidente dell'Ente Parco, inoltre, provvede mediante procedura ad evidenza pubblica a raccogliere tutte le proposte di nomina inviate dalle Associazioni Ambientaliste e dalle Associazioni professionali Agricole maggiormente rappresentative sul territorio provinciale, finalizzate alla successiva individuazione e nomina, da parte del Presidente della Giunta Regionale della Campania, degli altri due componenti della Giunta dell'Ente Parco di cui all'art. 18.

In qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco, il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo (civili, amministrativi e penali) e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela del parco.

Il Presidente presiede la Giunta coordinandone l'attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, ne dà comunicazione all'Ente, ed in tal caso le relative funzioni sono esercitate nel relativo periodo dal Vice Presidente della Giunta.

Il Presidente dell'Ente Parco può essere riconfermato una sola volta. La durata della carica è disciplinata dalla Legge Regionale n. 33/93 e ss.mm.ii.

CAPO II - LA GIUNTA

ART. 18 – COMPOSIZIONE, ELEZIONE E NOMINA DEI MEMBRI DELLA GIUNTA

La Giunta è l'organo di indirizzo politico e di programmazione dell'Ente. E' formata da cinque componenti, compreso il Presidente, scelti e nominati secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'Ente Parco e dalla Legge Regionale n.33/93 e ss.mm.ii., garantendo, comunque, la rappresentanza di un componente di nomina delle associazioni ambientaliste e di uno di nomina delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul territorio provinciale in cui si trova l'Ente Parco. Gli altri due componenti dovranno essere eletti tra i membri dell'assemblea della Comunità del Parco come da art. 24 del presente Statuto.

La durata della nomina dei membri della Giunta è collegata al mandato del Presidente in carica dell'Ente Parco. La Giunta decade con la scadenza del mandato del Presidente dell'Ente Parco.

Partecipa di diritto, con voto consultivo, il Direttore dell'Ente Parco. Funge da segretario verbalizzante il Direttore o altro dipendente dell'Ente all'uopo designato dal Presidente.

ART. 19 - FUNZIONI DELLA GIUNTA

La Giunta determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire nonché verifica, attraverso il Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa; inoltre delinea l'attività complessiva dell'Ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'art. 97 della Costituzione, oltre che ai criteri di economicità, di efficacia e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti.

La Giunta delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente e in particolare:

- a) approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi nonché le loro variazioni ed assestamenti e approva il bilancio consuntivo;
- b) elabora e adotta modifiche allo Statuto dell'Ente e le sottopone all'approvazione della Regione Campania;
- c) delibera su obiettivi, programmi, piani, progetti per l'attuazione degli indirizzi politici e di programmazione;
- d) delibera l'adozione di regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Parco;
- e) delibera la proposta di dotarsi di un Comitato Scientifico e/o di Commissioni tecniche consultive;
- f) adotta il Regolamento del Parco, previsto dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii;

- g) adotta, in seguito a reciproche consultazioni con la Comunità del Parco, il Piano Territoriale del Parco e predisporre un piano pluriennale economico-sociale per le attività compatibili dell'area, che viene approvato secondo le stesse modalità del Piano Territoriale del Parco;
- h) interviene qualora lo ritenga opportuno o necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale del parco ed ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del parco;
- i) delibera in merito alla stipula di convenzioni e protocolli d'intesa con Istituzioni e con altri Enti di diritto pubblico nonché con imprese ed associazioni di diritto privato;
- j) delibera la costituzione e/o la partecipazione in forma associativa con altri Enti per attività o progettualità di interesse dell'Ente Parco;
- k) assume ogni altro provvedimento ad essa demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dal Presidente.

Le deliberazioni vengono pubblicate sul sito istituzionale del Parco Regionale "Area Vulcanica di Roccamonfina e foce Garigliano" nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

Le delibere sono conservate presso gli Uffici dell'Ente Parco unitamente agli estremi di esecutività ed agli altri eventuali atti di annullamento da parte degli organi di controllo.

In assenza di nomina della Giunta dell'Ente Parco da parte del Presidente della Giunta Regionale della Campania, il Presidente dell'Ente Parco assume i poteri sostitutivi della Giunta stessa.

ART. 20 - CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta dell'Ente Parco è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, ovvero entro 10 giorni qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti.

La Giunta si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ente Parco, ma può essere convocata anche altrove purché in provincia di Caserta.

La convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione che deve pervenire ai membri della Giunta almeno 5 ore prima, attraverso comunicazione avente valore di notifica (come ad esempio pec, e.mail, fax, sms, etc...)

L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente. Le integrazioni dell'ordine del giorno, predisposte sempre dal Presidente, sono ammesse con un preavviso di almeno 1 ora prima dell'orario stabilito per la riunione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, e per motivi di urgenza, la Giunta è convocata, con le medesime modalità previste dal presente comma, dal Vice Presidente della Giunta previa autorizzazione scritta del Presidente.

Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice-Presidente della Giunta.

ART. 21 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Le sedute della Giunta sono valide quando è presente almeno la maggioranza semplice dei suoi componenti. La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Ente che ne dirige i lavori. Alle sedute della Giunta partecipa il Direttore dell'Ente Parco con funzioni di voto consultivo. Prima della votazione, il Presidente acquisisce il voto consultivo

del Direttore, se non già preventivamente espresso per iscritto, sulla proposta di deliberazione in discussione. Le deliberazioni sono valide quando hanno raccolto la maggioranza dei voti dei membri presenti alla votazione.

La Giunta delibera con voto palese, espresso per alzata di mano ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta.

I componenti della Giunta che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la maggioranza dei presenti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Alle sedute della Giunta possono essere chiamati a riferire funzionari dell'Ente, consulenti ed esperti incaricati su argomenti oggetto di esame da parte della Giunta stessa.

Di ogni riunione della Giunta viene redatto apposito verbale, nel quale, dopo aver dato atto della validità della riunione, si indicano esclusivamente le deliberazioni assunte e l'esito delle relative votazioni.

Sono riportate altresì le dichiarazioni a verbale richieste espressamente dai componenti della Giunta.

Il verbale della riunione della Giunta è sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, da chi presiede l'adunanza e dal Segretario Verbalizzante.

Copia del verbale viene conservata agli atti e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente Parco nel link "Amministrazione Trasparente", nel rispetto delle norme vigenti in materia;

Le proposte di deliberazione della Giunta sono corredate del parere di regolarità tecnica e amministrativa espresso dal Direttore o dal Responsabile del competente ufficio e, qualora comportino spese, dal parere di regolarità contabile del Responsabile del competente ufficio.

Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione dalle funzioni di componente della Giunta per dimissioni, revoca o per altra causa, il Presidente provvede a darne comunicazione ai competenti uffici della Regione Campania per procedere nella nomina del nuovo componente. Le dimissioni da componente della Giunta vanno presentate, per iscritto, al Presidente e possono essere ritirate prima della presa d'atto da parte della Giunta dell'Ente Parco.

In caso di sostituzione di un componente della Giunta, da addebitarsi a dimissioni o decadenza, il sostituto nominato dalla Regione Campania rimane in carica per il restante periodo previsto dalla nomina del componente sostituito salvo altre disposizioni e/o indicazioni da parte della Regione Campania;

In caso di vacatio funzionale della Giunta, tutte le funzioni di indirizzo politico-programmatico sono assunte dal Presidente.

ART. 22 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Presidente dell'Ente Parco tra i membri della Giunta e lo sostituisce in ogni caso di impedimento o assenza.

CAPO III - IL DIRETTORE

ART. 23 - NOMINA E COMPITI DEL DIRETTORE

Il Direttore dell'Ente Parco è nominato sulla base di quanto disciplinato dalla Legge Regionale n. 33/93 e ss.mm.ii., e dalle disposizioni dell'Amministrazione Regionale, nonché dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego.

Il Direttore del Parco svolge i seguenti compiti:

- adotta gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei programmi dell'Ente compresi gli atti aventi rilevanza esterna;

- adotta gli atti di gestione del personale, ivi incluse le relazioni sindacali;
- esercita i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie nei limiti degli stanziamenti delle poste di bilancio;
- svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante della Giunta, e ne sottoscrive, con il Presidente gli atti deliberativi.

Il Direttore del Parco partecipa, con funzione di consulenza, alle sedute della Giunta e della Comunità del Parco. Il Direttore dell'Ente provvede alla realizzazione di quanto previsto dal Piano Territoriale del Parco ed all'esecuzione delle deliberazioni decise dalla Giunta e dalla Comunità del Parco.

Il Direttore dell'Ente è responsabile della conservazione del Parco, vigila sulle attività che si svolgono all'interno dello stesso ed è obbligato a trasmettere alle competenti Autorità (giudiziarie e/o amministrative) rapporti - denunce sulle violazioni di legge o di regolamenti interessanti il Parco di cui egli venga a conoscenza, anche in seguito alle attività di monitoraggio promosse dal Parco.

Al Direttore spettano inoltre tutti gli altri compiti e funzioni stabilite alla vigente normativa.

Il Direttore del Parco è responsabile del personale dipendente dell'Ente.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore, le funzioni di direzione possono essere attribuite ad un funzionario regionale, previa proposta del Presidente agli uffici competenti della Regione Campania.

Al Direttore si applicano le incompatibilità ed inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013.

CAPO IV - LA COMUNITÀ DEL PARCO

ART. 24 - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci o consiglieri delegati dei Comuni di:

- Conca della Campania
- Galluccio
- Marzano Appio
- Roccamonfina
- Sessa Aurunca
- Teano
- Tora e Picilli

- dal Presidente della Giunta della Regione Campania o suo delegato
- dal Presidente della Provincia di Caserta o suo consigliere delegato
- dal Presidente della Comunità Montana Monte S. Croce o suo consigliere delegato

La Comunità del Parco è un organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco.

La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente nonché due rappresentanti per la formazione della Giunta dell'Ente Parco. Si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del suo Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta del Presidente dell'Ente Parco.

Il Presidente, il Vice Presidente e i due rappresentanti in Giunta dell'Ente Parco sono eletti tra i sindaci (o consiglieri delegati) della comunità del Parco con votazioni separate e successive a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati alla comunità.

Qualora, dopo il secondo scrutinio, nessuno dei candidati abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella terza votazione sarà sufficiente il raggiungimento della maggioranza relativa dei componenti presenti e votanti.

Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere sfiduciati a maggioranza assoluta dei componenti della Comunità previa presentazione di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti stessi.

La Comunità del Parco svolge i seguenti compiti:

- esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sul bilancio consuntivo dell'Ente Parco;
- esprime parere obbligatorio in merito al Piano Territoriale del Parco;

La Comunità del Parco si può dotare di un proprio Regolamento di funzionamento, che deve essere approvato con deliberazione della Giunta del Parco.

CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 25 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Parco è composto da tre membri di cui uno designato dal Ministero dell'Economia e Finanze, e gli altri due nominati con decreto del Presidente del Consiglio Regionale, ed individuati tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui alla D.Lgs. n. 39/2010.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Parco esercita il risconto amministrativo/contabile secondo le prescrizioni normative che vigono in materia per gli Enti pubblici non economici. I relativi compensi sono determinati ai sensi della normativa vigente.

ART. 26 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve:

- a) esaminare i libri ed i registri contabili confrontandoli con i documenti giustificativi;
- b) effettuare riscontri di cassa;
- c) redigere una relazione al Bilancio preventivo nonché sulle variazioni dello stesso, formulando valutazioni in ordine all'attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese;
- d) esaminare il bilancio consuntivo e redigere una relazione, formulando eventuali rilievi in ordine alla rispondenza delle entrate e delle spese al Bilancio preventivo ed alle norme vigenti;
- e) vigilare sulla gestione finanziaria e contabile;
- f) svolgere ogni altra attività prevista dalle norme statali e regionali in materia di contabilità applicabili all'Ente Parco.

CAPO VI - NORME COMUNI

ART. 27 – PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Le deliberazioni adottate dalla Comunità del Parco e dalla Giunta nonché tutti gli avvisi, bandi, regolamenti, decreti e provvedimenti dell'Ente vengono pubblicati sul sito istituzionale al link "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.

La pubblicazione on line degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

Il Direttore dell'Ente Parco controlla affinché l'ufficio competente abbia effettuato la corretta pubblicazione dei suddetti atti nei tempi previsti dalle leggi in materia.

Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.

L'Ente Parco adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblica la propria attività amministrativa nonché gli atti prodotti.

ART. 28 - FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Direttore del Parco, o un dipendente all'uopo designato dal Presidente, esercita le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della Giunta e della Comunità del Parco e unitamente al Presidente ne controfirma i relativi verbali; inoltre, assicura il regolare invio delle convocazioni e cura la tenuta delle raccolte dei verbali delle deliberazioni.

ART. 29 - APPROVAZIONE DEI VERBALI

Il verbale delle sedute della Giunta, e/o della Comunità del Parco, viene letto ed approvato alla seduta successiva. Si intende approvato se, all'inizio della seduta, dopo averne dato lettura nessuno chiede di fare osservazioni e rettifiche; ogni verbale deve essere depositato presso gli uffici dell'Ente Parco e messo a disposizione dei componenti della Giunta e/o della Comunità del Parco, qualora lo richiedano.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporre una rettifica o chiarire il proprio pensiero. L'intervento non può superare i cinque minuti.

Il processo verbale, dopo l'approvazione, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante.

ART. 30 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEGLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI

Le dimissioni del Presidente sono presentate direttamente al Presidente della Giunta Regionale della Campania; Le dimissioni di un componente della Giunta, indirizzate al Presidente dell'Ente Parco, sono presentate per iscritto all'ufficio Protocollo, che provvederà tempestivamente ad acquisirle agli atti e a trasmetterle al Presidente dell'Ente, che darà seguito agli adempimenti consequenziali.

Le dimissioni sono irrevocabili dalla data di presa d'atto da parte della Giunta dell'Ente Parco.

I dimissionari e coloro che siano cessati per qualsiasi altro motivo dalla carica, sono sostituiti nei modi seguiti per la loro nomina da parte della Regione Campania.

La cessazione della carica rivestita negli Enti/associazioni di appartenenza per coloro che, sulla base della Legge Regionale n. 33/93 e ss.mm.ii., siano stati designati e/o nominati in seno agli organi dell'Ente Parco comporta la contestuale cessazione anche dalla carica rivestita all'interno dell'Ente Parco.

TITOLO III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 31 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA

Il personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla pianta organica regolarmente approvata dalla Regione Campania ed è costituito da personale in servizio presso l'Amministrazione Regionale o altre amministrazioni pubbliche, opportunamente distaccato.

L'attribuzione temporanea di mansioni superiori al personale di cui al precedente comma, rimane disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia.

Al personale dell'Ente si applicano le norme Regionali e Statali, la vigente contrattazione collettiva del comparto Regioni-Enti Locali e le norme del presente Statuto.

Per particolari e motivate esigenze il Presidente, su proposta del Direttore, e previa approvazione da parte della Giunta, può conferire poteri di sorveglianza, a tempo determinato, a dipendenti dell'Ente, previa accettazione di questi ultimi in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento di detti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardie giurate. Le relative prestazioni non sono onerose per l'Ente, salvo che non comportino l'effettuazione di lavoro eccedente l'orario di servizio che dà luogo al connesso trattamento economico.

Per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco è consentito, a seguito di deliberazioni della Giunta, l'impiego di personale tecnico specializzato e di manodopera nel rispetto della normativa vigente. L'Ente Parco provvede alle relative procedure dopo l'approvazione del bilancio di previsione ove sia iscritto il connesso stanziamento.

La Giunta dell'Ente Parco può nominare, in relazione a problemi specifici cui non possono far fronte il personale dell'Ente Parco, appositi consulenti esterni. Ai conseguenti oneri si provvede in misura non eccedente i compensi previsti da rispettivi Consigli o Ordini Professionali.

L'Ente Parco favorisce il miglioramento della professionalità dei propri dipendenti organizzando corsi di formazione, ovvero garantendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzati da strutture specializzate.

ART. 32 – AZIONI DI TUTELA

L'Ente Parco, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli amministratori, al Direttore e ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento delle proprie funzioni, nei procedimenti giurisdizionali di responsabilità, in ogni stato e grado di giudizio, purché non vi sia conflitto d'interessi con l'Ente e a condizione che risulti esclusa la responsabilità per dolo o colpa grave.

Inoltre l'Ente Parco può prevedere la stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale degli amministratori e dei propri dipendenti.

TITOLO IV - GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

ART. 33 - RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie dell'Ente Parco sono costituite da:

- a) contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) finanziamenti e contributi della Regione Campania di cui all'art. 27, comma 1 della Legge Regionale n.33/93 e ss.mm.ii.;
- c) erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da Enti o da organismi pubblici;
- d) erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da privati;

- e) diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono all'Ente o dei quali esso abbia la gestione.
- f) i proventi delle sanzioni amministrative;
- g) contributi e finanziamenti destinati a specifici progetti;
- h) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro;
- i) i canoni delle concessioni previste dalla Legge, i proventi e le entrate derivanti dai servizi resi;
- j) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- k) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- l) ogni altro provento acquisito in relazione alle attività dell'Ente Parco;
- m) qualsiasi altra entrata derivante da giudizi e/o controversie che vedono l'Ente Parco parte lesa.

Le entrate di cui alla lettera f) del comma precedente sono iscritte in un apposito capitolo del bilancio di previsione della spesa dell'Ente e utilizzati per la tutela del patrimonio naturale ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale n. 33/93 e ss.mm.ii. o per specifiche iniziative di vigilanza e tutela ambientale.

ART. 34 - BILANCIO DI PREVISIONE E BILANCIO CONSUNTIVO

L'esercizio finanziario dell'Ente Parco decorre dal 1 Gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio di previsione e il Bilancio consuntivo sono formulati ed approvati secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di Enti pubblici non economici sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione Campania.

TITOLO V - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 35 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'Ente Parco valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, promuove la partecipazione dei cittadini e delle associazioni operanti nell'area protetta alla formazione delle decisioni che riguardano la tutela e la valorizzazione del parco nonché il raggiungimento delle finalità e obiettivi statuari.

Le relative modalità di partecipazione e consultazione delle associazioni, sono stabilite con l'apposito Regolamento della Consulta delle Associazioni del Parco Regionale "Area vulcanica di Roccamonfina e foce Garigliano", che assicura il pieno rispetto dei principi di partecipazione attiva.

ART. 36 – ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

L'Ente Parco riconosce e garantisce ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti collettivi in generale, il diritto di istanza, petizione e proposta.

L'Ente Parco, tramite il Presidente o la Giunta, esprime per iscritto entro 30 gg. le proprie valutazioni per ogni singola richiesta di istanza, petizione e proposta.

In dettaglio, mediante le istanze i cittadini e/o associazioni possono chiedere chiarificazioni su specifici aspetti dell'attività dell'Ente Parco.

Mediante le petizioni i cittadini e/o associazioni sollecitano l'intervento su questioni di interesse generale ed espongono comuni necessità.

Mediante le proposte i cittadini e/o associazioni possono avanzare richieste per l'adozione da parte degli organi dell'Ente Parco di atti specifici.

Modalità e termini per la presentazione di istanze, petizioni e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabilite da apposito Regolamento redatto dall'Ente Parco.

Le Università, gli Enti di ricerca pubblica e/o privata, le scuole e enti di formazione possono rivolgere al Presidente istanze, proposte e/o richieste di intese per proporre, promuovere e realizzare forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di studio, di ricerca e/o di didattica per perseguire, nel rispetto delle rispettive competenze operative, le finalità e gli obiettivi istituzionali e statutari del Parco.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 37 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO E MODIFICHE

La Giunta dell'Ente Parco, con propria deliberazione, è autorizzata ad apportare allo Statuto vigente gli aggiornamenti derivanti da modifiche legislative nelle materie specifiche che attengono all'ordinamento dell'Ente Parco.

Lo Statuto dell'Ente Parco viene, altresì, approvato dalla Regione Campania.

Lo Statuto sarà pubblicato al link "Amministrazione Trasparente" dell'Ente Parco e trasmesso a tutti i Comuni ed agli Enti che fanno parte della Comunità del Parco.

Per le eventuali modifiche si applica lo stesso procedimento seguito per l'approvazione.

Si precisa che in assenza di nomina della Giunta dell'Ente Parco da parte della Regione Campania, il Presidente assume i poteri sostitutivi della Giunta.

ART. 38 - DISPOSIZIONI DI RINVO A NORME

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, l'Ente Parco applicherà la Legge Regionale del 1° settembre 1993, n. 33 e ss.mm.ii. nonché la Legge n. 394/91 e ss.mm.ii., le norme del Codice Civile, le norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, oltre alla vigente legislazione regionale in materia di Enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione Campania.